

CONVENZIONE R.C. INSEGNANTI N° 540/14/54100040
SOTTOSCRITTA TRA ASSIMOCO S.p.A., la FEDERAZIONE TRENTINA DELLA
COOPERAZIONE s.c. a r.l. e le CASSE RURALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
ADERENTI

ESTRATTO DELLE GARANZIE

Art. 1 – Definizioni

Nel testo di polizza alle parole che seguono vengono attribuiti i significati riportati a ciascuna di esse:

per assicurazione	:	il contratto di assicurazione;
per Polizza	:	il documento che prova l'assicurazione;
per Contraente	:	la Cassa Rurale in nome e per conto dei singoli Clienti della stessa;
per Assicurato	:	la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione (vedasi Art. 2);
per Società	:	Assimoco S.p.A.;
per Premio	:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rischio	:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro	:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
per Indennizzo	:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Cose	:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Art. 2 – Persone assicurate

L'assicurazione è prestata a favore delle persone fisiche quali "insegnanti" che stipulino con la Contraente un rapporto di conto corrente bancario con accredito dello stipendio secondo le procedure interne specifiche per esso adottate.

La Società esonera l'Istituto Contraente dall'obbligo di denunciare preventivamente le generalità degli Assicurati.

La Società non richiederà alcuna ulteriore identificazione per i sinistri occorsi a persone fisiche quali "insegnanti" titolari di rapporto di conto corrente bancario con accredito dello stipendio.

Art. 3 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, **quali civilmente responsabili ai sensi di legge**, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi, per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività di **Insegnante, Preside, Vice Preside, Direttore Didattico, assistenti educatori/insegnante di supporto comprese le gite scolastiche**.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare alle persone assicurate da fatto doloso **di persone delle quali devono rispondere**.

La garanzia è inoltre estesa anche per le "azioni di rivalsa" esperite dallo Stato e/o dall'INPS ai sensi della Legge 12/06/1981 n° 222 Art. 14.

Art. 4 – Massimali per ogni Assicurato

La garanzia assicurativa è prestata fino alla concorrenza del massimale di:

- € 350.000,00 per sinistro, e con i limiti di
- € 350.000,00 per ciascuna persona danneggiata e di
- € 350.000,00 per cose, anche se appartenenti a più persone

Intendendosi quale disponibilità unica nell'anno assicurativo per ogni Assicurato.

Qualora sul medesimo conto corrente risultino accreditati stipendi di due o più diversi soggetti comunque rientranti della definizione di "Persona assicurata", la garanzia assicurativa opererà a favore di ognuno di essi con riduzione proporzionale di massimale assicurato.

Art. 5 – Limiti di garanzia – Altre assicurazioni

La Contraente deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di sinistro la Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Per l'Assicurato che avesse in corso altra polizza per il medesimo rischio, la presente assicurazione vale in "secondo rischio", senza alcuna responsabilità solidale con altri Assicuratori.

Art. 6 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi del Mondo.

Art. 7 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli, gli affiliati, i fratelli e le sorelle dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 8 – Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- h) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- i) derivanti da inadempimenti di obblighi fiscali o contrattuali;

L'assicurazione RCT non comprende altresì i danni:

- l) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- m) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 9 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 Codice Civile).

La Contraente in caso di sinistro è tenuto altresì a produrre alla Società idonea documentazione dalla quale sia chiaramente rilevabile sia la data di inizio del rapporto di conto corrente bancario con l'Assicurato sia la data di accredito dello stipendio del mese precedente a quello di accadimento del sinistro.

Art. 10 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 13 – Foro competente

Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede Assicura Broker Srl.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Aggravamento del rischio

La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art 1898 Codice Civile).

Art. 17 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (Art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 18 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno successivo, al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione **con preavviso di trenta giorni**, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. La Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta di legge, relativo la periodo di rischio non corso.

Art. 19 - Durata e proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata **spedita almeno 30 giorni prima della scadenza**, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 20 – Verifiche e controlli

La Contraente consente alla Società il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie al fine di individuare il numero delle posizioni assicurative.

Art. 21 - Pagamento del premio

- Omissis.

Art. 22 – Operatività della garanzia

Si conviene fra le parti di effettuare, per il primo anno di gestione del contratto una distinzione tra i rapporti già in essere tra la Banca aderente ed i Clienti della stessa, all'atto del perfezionamento del contratto di assicurazione (intendendo per tale la sottoscrizione della singola Polizza/Certificato applicativa alla presente Convenzione) e quelli sorti successivamente, nel seguente modo:

a) Rapporti in corso alla data di perfezionamento del contratto

Tutti i rapporti già in corso, purché sia identificabile l'Assicurato, sono da considerarsi automaticamente assicurati dalle ore 24,00 del giorno di perfezionamento della Polizza/Certificato;

b) Rapporti successivi al perfezionamento del contratto

Tutti i rapporti nuovi accesi successivamente al perfezionamento del contratto saranno automaticamente assicurati dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno del mese di accensione del rapporto stesso con la Banca aderente.

Il premio per tali nuove entrate sarà regolato al termine di ciascuna annualità assicurativa in sede di regolazione premio.

Art. 23 – Determinazione e Regolazione del premio

- Omissis.

Art. 24 – Clausola Broker

- Omissis.

Assimoco S.p.A.

TRENTO 01/06/2025

NOTA PER I CORRENTISTI DELLA BANCA PER IL TARENTINO-ALTO ADIGE.

La presente convenzione è valida per i titolari di conto corrente Trevis Edu, di professione insegnante, con regolare accredito dello stipendio in conto corrente.